



Prot.: 1810/21/fncf/fta

Roma, 27 ottobre 2021

A Tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Loro Sedi

Oggetto: *ambito di applicazione del D.L. 01.04.2021 n.44 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n.76 – ulteriori chiarimenti*

Gentili Presidenti,
Gentili Consiglieri,

Con nota prot. 1379/21/fncf/fta la Federazione Nazionale aveva effettuato richiesta di parere alla Direzione Generale del Ministero della Salute in merito all'applicabilità o meno dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del D.L. 44/2021 anche ai chimici e fisici che svolgono la propria attività in ambiti diversi da quelli elencati nella stessa norma, potendo essi *“svolgere le loro attività esclusivamente in ambito industriale o da remoto senza contatti interpersonali (es. formazione)”*. Era stato infatti evidenziato che l'eventuale sospensione di tali soggetti dall'esercizio della professione, in mancanza di un solido fondamento normativo, avrebbe potuto comportare anche la perdita del posto di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini umani e risarcitori che sarebbero potute ricadere non solo sulle ASL competenti all'emanazione del provvedimento di sospensione, ma anche sugli Ordini obbligati all'annotazione del detto provvedimento e alla sua pubblicazione.

La richiesta della Federazione è stata riscontrata dalla Direzione Generale del Ministero della Salute con prot. 0054963-P-25/20/2021 del 25 ottobre 2021. La Direzione Generale ha confermato anche per i Chimici ed i Fisici che l'art. 4 del D.L.44/2021 *“prevede espressamente che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.”* In particolare l'Ufficio Legislativo del Ministero, come citato nella precedente nota della Direzione Generale, affermava che *“occorre interpretare la disposizione in esame in modo estensivo, considerando l'elenco dei luoghi ove prestano servizio i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario come non tassativo e qualificando la stessa nozione di strutture sanitarie in senso estensivo”*.

In conclusione secondo il parere della Direzione Generale del Ministero della Salute l'adempimento dell'obbligo vaccinale è da intendersi per i Chimici e per i Fisici requisito imprescindibile *“in tutte le situazioni che nell'esercizio della professione sanitaria o nella prestazione di attività di assistenza possono comportare il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2: tali situazioni si manifestano, di regola, secondo l'id quod prelumque accidit nei luoghi indicati al comma 1 o nelle situazioni che implicano contatti interpersonali, senza tuttavia esaurirsi in esse, dovendosi ricomprendere anche tutte quelle che comportano il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2”*

In relazione al parere fornito dalla Direzione Generale del Ministero della Salute si invita gli Ordini territoriali a tenerne conto per gli adempimenti di conseguenza ed informare gli iscritti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”